



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2024/2025

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### Comunicato Ufficiale N.28/TFT del 27/02/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 27/02/2025

ha adottato i seguenti:

**DELIBERA**

**Fasc.050**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro**  
**Prot. 12967/128 pfi 24-25/PM/fm (Campionato Under 14 - NA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- **il sig.ra Ilaria Iannone**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Sporting Casoria: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Sporting Casoria, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Adel Said nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la sua partecipazione alla gara Portici FBC SSDARL – Pol. Sporting Casoria del 10.12.2023 valevole per il girone C del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Sporting Casoria, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Gaetano Iasiello nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Pol. Sporting Casoria in occasione della gara Portici FBC SSDARL – Pol. Sporting Casoria del 10.12.2023, valevole per il girone C del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale;

- **il sig. Gaetano Iasiello**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pol. Sporting Casoria: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Portici FBC SSDARL – Pol. Sporting Casoria del 10.12.2023, valevole per il girone C del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pol. Sporting Casoria nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Adel Said, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Portici FBC SSDARL – Pol. Sporting Casoria del 10.12.2023 valevole per il girone C del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Pol. Sporting Casoria pur non essendo tesserato per tale società;

**il sig. Adel Said**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pol. Sporting Casoria: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pol. Sporting Casoria, alla gara Portici FBC SSDARL – Pol. Sporting Casoria del 10.12.2023 valevole per il girone C del campionato Giovanissimi

Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- **la società A.S.D. Pol. Sporting Casoria** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ilaria Iannone, Gaetano Iasiello ed Adel Said, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Gaetano Iasiello, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Adel Said, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Ilaria Iannone, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Pol. Sporting Casoria la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Gaetano Iasiello, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Adel Said, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Ilaria Iannone, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Pol. Sporting Casoria la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.054**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro  
Prot. 13020/104 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 15 regionale)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1. il sig. Solimeo Daniele**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campagna Ludisport: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campagna Ludisport, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Mario Naimoli nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport alla gara Sport Village – Campagna Ludisport del 2.3.2024, valevole per il campionato Under 15 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campagna Ludisport, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Gerardo Antoniello nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport in occasione della gara Sport Village - Campagna Ludisport del 2.3.2024, valevole per il campionato Under 15 Regionale;

**2. il sig. Antoniello Gerardo**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società

A.S.D. Campagna Ludisport: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sport Village – Campagna Ludisport del 2.3.2024 valevole per il campionato Under 15 Regionale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Naimoli, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sport Village – Campagna Ludisport del 2.3.2024 valevole per il campionato Under 15 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport pur non essendo tesserato per tale società;

**3. il sig. Naimoli Mario**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Campagna Ludisport: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara Sport Village – Campagna Ludisport del 2.3.2024 valevole per il campionato Under 15 Regionale, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**4. la società A.S.D. Campagna Ludisport** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Daniele Solimeo, Antoniello Gerardo e Mario Naimoli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Antoniello Gerardo, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Per le altre posizioni, si procedeva con accordo ex art. 127 CGS con la Procura Federale. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Antoniello Gerardo, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento con la P.F.: il calciatore Naimoli Mario, una (1) giornata di squalifica; il sig. Solimeo Daniele, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Campagna Ludisport la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.052**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.**

**Prot. 13239/123 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 18)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1. il sig. Biagio Antignani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Casalnuovo: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza

della società ASD FC Casalnuovo, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Christian Campolongo nonché per avere consentito e comunque non impedito la sua partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla ASD FC Casalnuovo, alle gare ASD

F.C Fenix - ASD FC Casalnuovo del 9.12.2023, Real Acerrana 1926 – ASD FC Casalnuovo del 13.1.2024 ed ASD FC Casalnuovo – Julianense Calcio del 3.2.2024, tutte valevoli per il girone B del campionato Under 18 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Casalnuovo, omesso di provvedere al tesseramento dei sigg.ri Claudio Battista e Raffaele Lentino nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società ASD FC Casalnuovo in occasione delle gare ASD F.C Fenix -ASD FC Casalnuovo del 9.12.2023, Real Acerrana 1926 – ASD FC Casalnuovo del 13.1.2024 ed ASD FC Casalnuovo – Julianense Calcio del 3.2.2024, tutte valevoli per il girone B del Campionato Under 18 Regionale;

**2.- il sig. Claudio Battista**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD FC Casalnuovo: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – ASD FC Casalnuovo del 13.1.2024 ed ASD FC Casalnuovo – Julianense Calcio del 3.2.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato Under 18 Regionale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società ASD FC Casalnuovo nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Christian Campolongo, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – ASD FC Casalnuovo del 13.1.2024 ed ASD FC Casalnuovo – Julianense Calcio del 3.2.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato Under 18 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società ASD FC Casalnuovo pur non essendo tesserato per tale società;

**3.- il sig. Raffaele Lentino**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD FC Casalnuovo: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD F.C Fenix - ASD FC Casalnuovo del 9.12.2023 valevole per il girone B del campionato Under 18 Regionale , sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD FC Casalnuovo nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Christian Campolongo, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD F.C Fenix -ASD FC Casalnuovo del 9.12.2023 valevole per il girone B del Campionato Under 18 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società ASD FC Casalnuovo pur non essendo tesserato per tale società;

**4. la società ASD FC Casalnuovo** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Biagio Antignani, Claudio Battista e Raffaele Lentino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Claudio Battista, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Raffaele Lentino, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Per le altre posizioni, si procedeva con accordo ex art. 127 CGS con la Procura Federale.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Claudio Battista, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Raffaele Lentino, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento con la P.F.: il sig. Biagio Antignani, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD FC Casalnuovo la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 250.00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.053

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.

Prot. 13032/132 pfi 24-25/PM/mg (Campionato 1° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1.- il sig. Massimo Perna**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva

in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Raffaele Sorriso nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla S.C.D. Città di Torre del Greco alla gara Città di Torre del Greco – S. Giovanni Battista del 17.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Torre del Greco – S. Giovanni Battista del 17.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Sorriso, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

**2.- il sig. Raffaele Sorriso**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alla gara Città di Torre del Greco – S. Giovanni Battista del 17.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**3.- la società S.C.D. Città di Torre del Greco** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Perna e Raffaele Sorriso, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Sorriso, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per



la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Raffaele Sorriso, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.054**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro**

**Prot. 13071/124 pfi 24-25/PM/fb/ce (Campionato 2° Categoria)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. la sig.ra Maria Mellone**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Emanuele Troise: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Emanuele Troise, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Vincenzo Lombardo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la sua partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla Emanuele Troise alla gara ASD Blue Devils - Emanuele Troise

del 27 gennaio 2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

**2. il sig. Pasquale Romano**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Emanuele Troise: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Blue Devils - Emanuele Troise del 27 gennaio 2024 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Emanuele Troise nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Vincenzo

Lombardo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

**3. il sig. Vincenzo Lombardo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Emanuele Troise: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Blue Devils, alla gara ASD Blue Devils - Emanuele Troise del 27 gennaio 2024 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**4. la società ASD Emanuele Troise** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Mellone, Pasquale Romano e Vincenzo Lombardo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Pasquale Romano, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Vincenzo Lombardo, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Maria Mellone, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Emanuele Troise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Pasquale Romano, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Vincenzo Lombardo, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Maria Mellone, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Emanuele Troise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.055**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro  
Prot. 13108/84 pfi 24-25/PM/rn (Campionato under 14 - NA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Giovanni Davide Di Noia**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Micri Calcio: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Micri Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Antonio Napoletano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio alla gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Micri Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Pasquale Bosco nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio quantomeno in occasione della gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14;

2.- il sig. **Pasquale Bosco**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Micri Calcio: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Napoletano, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente

accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio, pur non essendo tesserato per tale società;

**3.- il sig. Antonio Napoletano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Micri Calcio: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio, alla gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Micri Calcio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Davide Di Noia, Pasquale Bosco ed Antonio Napoletano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Napoletano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giovanni Davide Di Noia, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Micri Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Per le altre posizioni, si procedeva con accordo ex art. 127 CGS con la Procura Federale. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il calciatore Antonio Napoletano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giovanni Davide Di Noia, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Micri Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda; ed a seguito di patteggiamento con la P.F.: il sig. Pasquale Bosco, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di giornate due (2) di squalifica.**

**Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Publicato in Napoli, lì 27 Febbraio 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**